

ACCORDO DI RECIPROCITA'

Con il presente accordo tra:

- la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee con sede a Roma in Viale Tiziano n. 70, in persona del suo Presidente e legale Rappresentante pro tempore, Prof. Ugo Matteoli, di seguito anche F.I.P.S.A.S., da una parte,

e

- la Federazione Sammarinese Attività Subacquee, con sede a Serravalle (Rep. San Marino) in Via Rancaglia n. 30, in persona del suo Presidente e legale Rappresentante pro tempore, Sig. Leonardo Sansovini, di seguito anche F.S.A.S., dall'altra;

PREMESSO

- a) che esiste un protocollo di intesa sottoscritto in data 16 Dicembre 1989 dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, brevemente C.O.N.I., e dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, brevemente C.O.N.S., volto allo sviluppo ed all'accrescimento delle Federazioni Sportive riconosciute dai due Comitati Olimpici indicati;
- b) che tale protocollo di intesa è stato aggiornato in data 07 Marzo 2009;
- c) che la Federazione Sammarinese Attività Subacquee opera sin dal 1985 ed è affiliata al Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese nonché alla Confederazione Mondiale Attività Subacquee (C.M.A.S.) ed è la massima autorità nel territorio sammarinese che dirige lo sport dell'attività subacquea;
- d) che, a propria volta, la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee è riconosciuta da lungo tempo dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano nonché dalla Confederazione Mondiale Attività Subacquee (C.M.A.S.) ed è la massima autorità nel territorio italiano che dirige lo sport dell'attività subacquea;

- e) che la Federazione Sammarinese Attività Subacquee ha lo scopo, tra l'altro, di promuovere, propagandare, sviluppare e regolamentare gli sport subacquei, nonché di predisporre i mezzi necessari a consentire ai propri atleti la partecipazione ad attività sportive nazionali ed internazionali;
- f) che le due Federazioni hanno sempre operato nei rispettivi ambiti territoriali nel rispetto dei rapporti di amicizia e cooperazione tecnico-sportiva tra loro intercorrenti, così come meglio indicato nel sopraccitato protocollo di intesa del 16 Dicembre 1989, aggiornato e modificato;
- g) che, in considerazione dell'ubicazione e della situazione geografica della Repubblica di San Marino, si rende necessario sottoscrivere il presente accordo al fine di permettere agli atleti sammarinesi di partecipare alle competizioni che si tengono in territorio italiano;

CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) – Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2) – La F.I.P.S.A.S. e la F.S.A.S. si impegnano e si obbligano, nell'ambito del presente rapporto di collaborazione e reciprocità, a scambiarsi informazioni sulle reciproche attività sportive, nonché sulle rispettive iniziative volte a sviluppare ed incrementare le attività sportive subacquee. In particolar modo la F.I.P.S.A.S. e la F.S.A.S. si impegnano a realizzare la reciproca collaborazione attraverso le seguenti attività da considerarsi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- a) l'organizzazione di allenamenti in comune, lo scambio di atleti, squadre, allenatori, tecnici, giudici, dirigenti, medici ricercatori ed esperti e la loro partecipazione a collegiali, seminari e conferenze;
- b) la partecipazione di atleti e tecnici a competizioni bilaterali ed internazionali;
- c) gli scambi sulla formazione dei quadri dirigenti, tecnici ed organizzativi;



- d) lo scambio di informazioni ed esperienze nel campo della medicina sportiva;
- e) l'organizzazione di stage per la preparazione atletica in comune;
- f) lo scambio di informazioni ed esperienze nel campo dell'organizzazione logistica di grandi eventi sportivi di alto livello;
- g) lo scambio di informazioni nei vari settori della ricerca tramite pubblicazioni, filmati ed altri materiali forniti da Istituti di Ricerca, Centri di Documentazione ed Istituzioni di carattere sportivo;
- h) qualunque altra attività che verrà di concerto decisa dai rispettivi Organi Federali.

Le Federazioni si impegnano altresì a consultarsi in occasione di riunione degli Organismi Internazionali allo scopo di sostenere iniziative di interesse comune.

Art. 3) – Al fine di contribuire allo sviluppo e al consolidamento delle attività sportive subacquee, la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee e la Federazione Sammarinese Attività Subacquee riconoscono e consentono che tesserati, Istruttori, Giudici e Dirigenti appartenenti e regolarmente iscritti alle relative Federazioni possono partecipare liberamente a manifestazioni organizzate dall'altra Federazione, nonché frequentare seminari, corsi e conferenze organizzati da ciascuna Federazione secondo le modalità da convenirsi di volta in volta. Resta inteso che in Italia possono operare soltanto quegli Istruttori e Giudici in possesso di una qualifica rilasciata dalla FIPSAS.

Art. 4) – La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee e la Federazione Sammarinese Attività Subacquee consentono ed ammettono che gli atleti associati a Società sportive alle stesse affiliate possano partecipare e concorrere nelle competizioni e manifestazioni organizzate dalle stesse Federazioni, nel rispetto delle norme e dei regolamenti di volta in volta approvati dalla Federazione organizzatrice.

Resta inteso che gli atleti appartenenti ad entrambe le Federazioni dovranno essere in regola con il tesseramento alla propria Federazione Nazionale, nonché essere in regola con la certificazione medica richiesta dalla competizione cui intendono

Aut. S. Lorenzi

CC

partecipare, nonché con tutta la documentazione richiesta per partecipare alla competizione.

Art. 5) – Gli atleti di cittadinanza non sammarinese residenti nella Repubblica di San Marino o in un raggio di 20 km dal confine sammarinese, regolarmente iscritti alle società affiliate alla F.S.A.S. e aventi i requisiti necessari, potranno partecipare in sede regionale o nazionale ai Campionati Italiani nel rispetto di quanto previsto al superiore art. 4), previa autorizzazione della F.I.P.S.A.S.

Art. 6) – La Federazione Sammarinese Attività Subacquee potrà inviare i propri tesserati ai corsi annualmente organizzati dalla F.I.P.S.A.S.

I Tesserati sammarinesi, in regola con le normative CMAS, possono conseguire le qualifiche di Giudice ed Istruttore, di ogni livello, partecipando ai corsi e sostenendo gli esami organizzati dalla F.I.P.S.A.S. Tali qualifiche, rilasciate dalla Segreteria Generale F.I.P.S.A.S., avranno validità in entrambi gli Stati.

Art. 7) – Entrambe le Federazioni si impegnano a trasmettere alla Società sportive loro affiliate ed ai Dirigenti federali copia del presente accordo, vigilando perché venga rispettato.

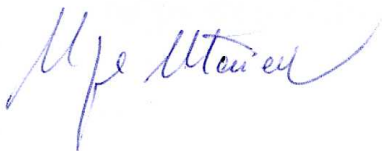
Art. 8) – Ogni modifica potrà avvenire solo per iscritto.

Art. 9) – La presente convenzione è valida sino alla scadenza dell'attuale quadriennio olimpico (2012) e si rinnoverà tacitamente di quadriennio in quadriennio salvo disdetta comunicata almeno sei mesi prima della scadenza.

Letto, firmato e sottoscritto.

Roma, li 22/02/2012 ~~2011~~

**F.I.P.S.A.S.
Il Presidente**



**F.S.A.S.
Il Presidente**

